

# VENIER & Associati

*studio commercialisti e consulenti del lavoro*

**Alessio Venier**  
*ragioniere commercialista  
consulente del lavoro  
revisore legale*

**Marco Venier**  
*dottore commercialista  
revisore legale*

**Enrico Chiarot**  
*dottore in giurisprudenza  
consulente del lavoro*

**Andrea Manzon**  
*avvocato  
diritto civile e commerciale  
diritto del lavoro  
p. iva 01411600933*

**Michela Brusadin**  
*avvocato  
diritto civile e commerciale  
industriale e internazionale  
p. iva 01531330932*

**Sara Crosato**  
*dottore commercialista  
revisore legale  
p. iva 04073190268*

**Michela Marzotto**  
*dottore in consulenza del  
lavoro  
p.iva 01877960938*

Pordenone, 30 settembre 2020

**AI CLIENTI  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Modalità di sottoscrizione delle istanze al Registro delle Imprese / REA (C.C.I.A.A) e domicilio digitale (posta elettronica certificata). Regole in vigore dal 01 ottobre 2020.**

## **1) Modalità di sottoscrizione delle istanze al Registro delle Imprese / REA**

Con la presente si comunica che **dal 1° ottobre 2020** le istanze telematiche presentate al Registro delle Imprese e REA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e relative alle società ed ad altri enti collettivi iscritti al Registro delle Imprese, dovranno essere sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della pratica (consigliere di amministrazione, amministratore, sindaco e revisore) e non sarà più possibile delegare, come fatto fino ad oggi, la sottoscrizione digitale della pratica a persona diversa (ad esempio al commercialista) tramite “procura speciale cartacea” firmata manualmente dal soggetto obbligato.

Al fine di svolgere le pratiche camerali al Registro delle Imprese, adempiendo alle nuove disposizioni, tutti gli amministratori di società, i componenti del collegio sindacale ed il revisore unico, devono essere muniti di firma digitale.

Si raccomanda ai soggetti interessati di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale che può essere richiesto presso i certificatori autorizzati (ad esempio Infocert, Infocamere, Poste Italiane, Aruba...) e, per chi ne è già in possesso, di verificare il corretto funzionamento e la scadenza.

Per quanto riguarda le pratiche di imprese individuali e altri soggetti REA, le disposizioni di cui sopra decorreranno dal **1° aprile 2021**.

## 2) Domicilio digitale (posta elettronica certificata)

**Entro il 1° ottobre 2020** le società e le imprese individuali che non hanno indicato al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (già PEC) o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese, devono comunicare / aggiornare il proprio domicilio digitale al suddetto Ente, con apposita pratica telematica esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Si raccomanda pertanto di verificare se è stato già comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese e se l'indirizzo PEC risulta attivo.

Si fa presente che sono previste sanzioni pecuniarie per i mancati adempimenti in tema di domicilio digitale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distrinti saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier

